II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1992

recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito

(92/290/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che sull'intero territorio del Regno Unito sono comparsi numerosi focolai di encefalopatia spongiforme bovina;

considerando che tale malattia si caratterizza come una grave sindrome infettiva e contagiosa la cui presenza può costituire un pericolo per il patrimonio bovino di altri Stati membri;

considerando che sinora si riteneva che gli scambi di embrioni bovini presentassero, per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina, soltanto un rischio trascurabile per la salute degli animali allevati negli Stati membri; che viceversa recenti prove condotte su ovini sperimentalmente infettati con la scrapie sembrano indicare che gli embrioni bovini possono rappresentare più di un rischio trascurabile;

considerando tuttavia che, tenuto conto degli aspetti epidemiologici e patogenetici della malattia, si ritiene che tale rischio sussista soltanto nel caso di embrioni provenienti da donatori nati prima del 18 luglio 1988 o nati da vacche infette;

considerando che, per eliminare il rischio in parola, è necessario prevedere un'adeguata disciplina degli scambi intracomunitari di embrioni bovini provenienti dal Regno Unito;

considerando che le autorità britanniche si sono impegnate ad adottare le misure d'attuazione nazionali indispensabili per l'efficace applicazione della presente decisione;

considerando che occorre altresì assicurare che non venga immesso in commercio alcun embrione raccolto da animali nei quali sia sospettata o confermata la malattia;

considerando che la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3), modificata dalla direttiva 90/425/CEE, prevede che gli embrioni oggetto di scambi intracomunitari siano scortati da un certificato sanitario; che tale certificato deve venir modificato per quanto attiene agli embrioni bovini provenienti dal Regno Unito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri non spediscono verso altri Stati membri embrioni di animali domestici della specie bovina raccolti da femmine nelle quali, al momento della spedizione, sia sospettata o confermata l'encefalopatia spongiforme bovina.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.
(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce verso altri Stati membri embrioni di animali domestici della specie bovina raccolti da femmine :

— nate prima del 18 luglio 1988 ;

— progenie di femmine nelle quali si sospetti o sia stata ufficialmente accertata l'encefalopatia spongiforme bovina.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli embrioni raccolti da femmine nate fuori dal Regno Unito e colà successivamente introdotte dopo il 18 luglio 1988.

3. Il Regno Unito si avvale di tutta la documentazione idonea a garantire l'identificazione dei donatori e degli embrioni.

Articolo 3

Il certificato sanitario, di cui all'allegato C della direttiva 89/556/CEE, che scorta gli embrioni spediti dal Regno Unito reca la seguente dicitura :

« Embrioni conformi alla decisione 92/290/CEE della Commissione, concernente l'encefalopatia spongiforme bovina ».

Articolo 4

Entro quindici giorni dalla notificazione della presente decisione gli Stati membri modificano conformemente ad essa le misure applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione